

I NODI DELLA RIPRESA IMPRESE

Aumenti di capitale più snelli a caccia del credito d'imposta

Fino a giugno quorum ridotti anche oltre gli statuti ma i dissenzienti restano tutelati

Pagina a cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano

Fino al 30 giugno 2021 gli aumenti di capitale di Spa e Srl beneficiano di un regime semplificato transitorio, introdotto dall'articolo 44 del Dl 76/2020 (si veda Il Sole 24 ore del 28 settembre).

Riepiloghiamo sinteticamente le caratteristiche operative delle novità, per poi valutare (nell'altro servizio in questa pagina) le interazioni di questa norma con le altre disposizioni quali il ripianamento di perdite e il credito d'imposta per la ricapitalizzazione.

Tempi e modalità

Le regole semplificate si applicano alle delibere prese fino al 30 giugno 2021: si tratta quindi di una disposizione che segue il filone della normativa Covid per agevolare le decisioni e gli adempimenti delle società.

Le novità riguardano:

1. gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (ex articoli 2439, 2440 e 2441 del Codice civile);
2. l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ex articolo 2443 del Codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda gli apporti mediante i quali si realizza l'aumento, la norma richiama sia i versamenti in denaro (articolo 2339) sia gli apporti in natura (articolo 2440). Con la legge di conversione si è precisato in modo esplicito che le disposizioni straordinarie si rendono applicabili anche alle società a responsabilità limitata.

Nel caso di delega al consiglio di amministrazione, la norma specifica chiaramente che la delibera di aumento (in questo caso da parte del Cda) va presa entro la data del 30 giugno 2021. Possiamo quindi rilevare che, indipendentemente dal percorso societario che viene delineato, in ogni caso la decisione non può superare la data indicata.

Le nuove maggioranze

Le deroghe alle regole ordinarie del Codice civile riguardano i quorum assembleari sia in prima sia in seconda convocazione (per le società per azioni, articoli 2368, comma 2, e 2369, comma 3 e 7, del Codice civile). In sostanza, per la validità delle delibere si farà riferimento solo ai parametri contenuti nell'articolo 44, indipendentemente dal fatto che le adunanze societarie avvengano in prima convocazione o in convocazione successiva.

Le semplificazioni riguardano sia il quorum costitutivo sia il quorum deliberativo delle assemblee. L'articolo 44 stabilisce infatti che è possibile deliberare a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e che le decisioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Queste maggioranze "ridotte" sono considerate valide anche qualora lo statuto sociale preveda maggioranza più elevate.

Ecco un esempio: in una Spa non quotata si presenta in assemblea straordinaria per l'aumento di capitale un numero di soci rappresentanti il 51% del capitale sociale. Con le nuove norme speciali fino al 30 giugno 2021 questa assemblea può deliberare l'aumento del capitale a maggioranza dei presenti: quindi, in questo caso, una percentuale di diritti di voto pari al 26 % del capitale può deliberare l'aumento. Si fa presente, per chiarire la portata della norma che, in via ordinaria, ex articolo 2368, comma 2, del Codice civile, l'assemblea straordinaria di una Spa delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale se lo statuto non richiede maggioranze più elevate.

È ovvio che le modifiche alle maggioranze non possono comportare una lesione dei diritti dei soci che non partecipano alla decisione o che sono ad essa contrari: tutte le regole ordinarie sugli aumenti, compresa l'offerta dei diritti di opzione in proporzione alle azioni possedute (articolo 2441 del codice civile) rimangono pienamente valide.

Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare, fino al 30 giugno 2021, l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ex articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice

civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

Il diritto di opzione

Per quanto riguarda le modalità pratiche di esercizio del diritto di opzione, il decreto semplificazioni interviene con alcune modifiche sull'articolo 2441 del Codice civile. In particolare, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 14 giorni, invece che 15, dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

Inoltre per le società quotate viene previsto che le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto d'opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Queste modifiche hanno carattere definitivo: riguarderanno anche gli aumenti di capitale deliberati dopo la data del 30 giugno 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano